SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero della cultura

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS-PNRR [34.43.01/8.39.29 /2021]

Allegati.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale va@pec.mase.gov.it

Oggette: [ID_VIP: 9507] ASCOLI SATRIANO (FG): Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Agro PV-Piscitelli" della potenza di 39,967 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG).

Proponente: GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 SRL

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p.c

1

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mase.gov.it

> Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Segretariato Regionale del MiC per la Puglia sr-pug@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

> Regione Puglia Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana Servizio autorizzazioni ambientali servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

FPP 25/06/2024

Provincia di Foggia protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di Ascoli Satriano (FG) protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla "Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione



FPP 25/06/2024

dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020), entrato in vigore il 05/02/2020, che ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della cultura" e "Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", e, in modo particolare, l'art. 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza speciale per il PNRR) e con cui sono state altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";



CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 24 giugno 2021, la Soprintendenza speciale per il PNNR, opera presso il Ministero della cultura fino al 31 dicembre 2026 quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso all'interno delle Premesse si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante. "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR"»;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che ha stabilito che «La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con



modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti»;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e, in particolare, il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;



PRECISATO che, relativamente alla procedura di <u>verifica preventiva dell'interesse archeologico</u>, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso», si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 15 marzo 2024, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato in G. U., Serie generale, n. 102 del 03-05-2024, entrato in vigore il 18/05/2024;

CONSIDERATO che la **Società GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 SRL**, in qualità di Proponente, con nota del 14/02/2023, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 33416 del 07/03/2023, ha comunicato, al Proponente ed alle Amministrazioni competenti, la procedibilità dell'istanza di VIA nonché il responsabile del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma web del medesimo Ministero, all'indirizzo https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9595, chiedendo, inoltre, al Proponente «di indicare se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"».

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis;

CONSIDERATO che la Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura, con nota prot. n. 3720 del 14/03/2023, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta e ai Servizi II e III della DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio, tenendo conto di tutta la documentazione prodotta dalla Società;

CONSIDERATO che la **Regione Puglia**, con nota del 17/03/2023, acquisita da questa Amministrazione al prot. n. 4095-A del 20/03/2023, ha richiesto alle amministrazioni e agli enti



territoriali potenzialmente interessati, di trasmettere il proprio parere di competenza, tenendo conto di tutta la documentazione prodotta dalla Società;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP** per le province di Barletta-Andria-Trani e **Foggia**, con nota prot. n.4283 del 18/04/2023, acquisita al prot. 5866 di pari data, visionata e valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata sul sito del MASE, ha inviato richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP, in riscontro alla summenzionata nota della Soprintendenza ABAP, con nota prot. n. 5978-I del 19/04/2023, ha inviato il proprio contributo istruttorio, specificando che «documentazione archeologica prodotta in fase prodromica risulta conforme alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvate con D.P.C.M. 14/02/2022. Tuttavia, al fine di permettere la pubblicazione sul sito web del MASE dei dati contenuti nel template GNA, si chiede al Proponente di trasmetterne una copia in formato pdf (estratto seguendo le indicazioni relative alla "stampa" contenute nel manuale di compilazione del template GIS, scaricabile dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia), poiché attualmente, sul portale, https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9595/14092 consultabile solo documentazione sintetica (cfr. SV634- V_09_VPIA_Documento_di_sintesi.pdf) ». Successivamente, rileva che, per gli aspetti di competenza, «qualora l'Ufficio territoriale competente, in sede di espressione del proprio parere endoprocedimentale, ritenga di dover attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà necessario che il Proponente stesso si adoperi al più presto al fine di perfezionare con quella Soprintendenza l'accordo previsto dal c. 14 del citato art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto. Giova ricordare, infatti, come - a prescindere dalle intervenute modifiche normative recentemente introdotte con dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 e dai termini previsti per la conclusione del procedimento di VPIA - un esaustivo quadro conoscitivo delle sopravvivenze archeologiche consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere, riducendo ritardi ed eventuali incrementi dei costi per la loro realizzazione».

CONSIDERATO quanto comunicato dal **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP**, con nota prot. n. 5972-I del 19/04/2023, il quale ha concordato, per l'intervento in oggetto, in riferimento agli aspetti di tutela del patrimonio storico artistico, la richiesta di integrazioni sopra indicata dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

CONSIDERATO che la Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura, presa visione delle note endoprocedimentali sopra citate della Soprintendenza competente e del Servizio III della DG ABAP, relativamente a richieste di integrazioni della documentazione progettuale trasmessa, e sentito il Servizio II della DG ABAP, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, tra gli altri, per conoscenza al Proponente, con prot. n. 6130 del 21/04/2023, richiesta di integrazioni. Successivamente, con nota prot. n. 10693 del 12/06/2023, questa



7

Amministrazione ha richiesto la trasmissione della suddetta documentazione integrativa su idoneo supporto informatico;

CONSIDERATO che il Proponente **Società GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 SRL**, a mezzo pec, acquisita con prot. n. 8014 del 17/05/2023, ha trasmesso alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia richiesta per l'attivazione della procedura di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico;

CONSIDERATO che il Proponente Società GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 SRL, ha dato riscontro alla procedibilità dell'istanza di VIA comunicata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [prot. n. 33416 del 07/03/2023], allegando, alla nota acquisita da questa Amministrazione al prot. n. 8415 del 18/05/2023, 1'analisi relativa all'individuazione delle aree idonee così come indicate al comma 8 dell'art.20 del D.L. 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che il Proponente **Società GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 SRL** ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni pervenutagli da questa Amministrazione [prot. n. 6130 del 21/04/2023], trasmettendo la nota acquisita al prot. n. 10216 del 07/06/2023;

CONSIDERATO che la Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura, facendo seguito alla richiesta di integrazioni [prot. n. 6130 del 21/04/2023] e al riscontro pervenuto dal Proponente [prot. n. 10216 del 07/06/2023], ha richiesto, con nota prot. n. 13042 del 30/06/2023, alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio, tenendo debitamente conto di tutti i pervenuti approfondimenti documentali;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 940 del 25/01/2024, acquisita al prot. n.3167 del 26/01/2024, valutata la documentazione relativa all'intervento in oggetto, comprensiva di tutte le integrazioni pervenute e pubblicate sul sito istituzionale del MASE, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione;

CONSIDERATO che il **Servizio III della DG ABAP**, vista la documentazione pubblicata sul sito *web* del MASE, visto il summenzionato parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia, considerato che non vi sono beni architettonici tutelati dalla Parte II del D. Lgs. 42/2004 presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, ha comunicato con nota del 03/06/2024 di non rilevare aspetti di propria specifica competenza su cui esprimersi;

CONSIDERATO che il **Servizio II della DG ABAP**, in data 04/06/2024, ha comunicato per vie brevi di non avere, per gli aspetti di propria competenza, osservazioni in merito all'opera in esame;

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 SRL;

PREMESSO che il progetto di cui trattasi prevede la messa in esercizio di un nuovo impianto destinato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di tipo agrivoltaico, di



potenza complessiva pari a 36,000 MWn - 39,9672 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), da realizzarsi in località "Piscitelli", a circa 9,5 km a sud-est del Comune di Ascoli Satriano (FG). L'impianto in oggetto sarà collegato, mediante cavidotto, su un futuro stallo della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN gestita da Terna S.p.A., denominata "Valle", mediante una Sottostazione di Trasformazione Utente 150/30 kV da realizzarsi in prossimità della SE e oggetto del presente intervento.

Globalmente l'impianto agrivoltaico ricopre una superficie lorda pari a circa **70,19 ettari** (ha), con una superficie effettivamente coperta dai pannelli pari a circa 18,00 ettari;

CONSIDERATO che l'impianto prevede nello specifico la realizzazione delle seguenti opere:

- n. 65.520 moduli fotovoltaici di nuova generazione in silicio cristallino, di potenza nominale pari a 610 Wp, con struttura monoassiale ad inseguitore di rollio. I moduli, di dimensioni pari a 2.335 x 1.134 x 30 mm e altezza minima rispetto al piano di campagna pari a 0,50 m, saranno montati su 798 tracker (strutture di sostegno in acciaio zincato) da 76 moduli e 63 tracker da 52 moduli, le cui fondazioni saranno realizzate senza necessità di opere in calcestruzzo;
- 180 inverter del tipo "di stringa" da 215 kVA nominali, per la conversione dell'energia corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici;
- **n. 8 Cabine di Power Center**, le quali fungono da collettore degli inverter ed elevano la tensione da bassa (BT) a media (MT);
- n.1 Cabina di Sezionamento;
- n.1 Cabina ausiliaria;
- n. 1 Cabina di Control room;
- n. 1 Magazzino;
- rete elettrica interna in BT a 1500 V tra i moduli fotovoltaici;
- rete elettrica interna a bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale controllo, illuminazione, forza motrice, ecc.;
- **rete elettrica interna a bassa tensione** per il collegamento delle Cabine di Trasformazione alla Cabina di Consegna;
- **dispersore di terra** costituito da una corda in rame da 35 mm² e 50 mm² interrata a circa 0,50 m di profondità e disposta lungo il perimetro esterno della cabina di trasformazione e lungo il campo fotovoltaico;
- **elettrodotto esterno a 30 kV**, della lunghezza di circa 2,08 km e posato a circa 1,20 m di profondità rispetto al piano di campagna, di connessione tra la Cabina di Sezionamento, presente nel campo agrivoltaico, e la Sottostazione di Trasformazione Utente, dove un trasformatore AT/MT eleverà la tensione a 150 kV e un elettrodotto AT consegnerà l'energia allo stallo condiviso (POD) in Stazione Elettrica;



9

FPP 25/06/2024


- **n.1 sottostazione elettrica di connessione e consegna (SSE)**, dotata di un trasformatore di potenza con relativi edifici tecnici adibiti al controllo e alla misura dell'energia prodotta ed immessa in rete;
- rete telematica interna ed esterna in fibra ottica, di monitoraggio e controllo dell'impianto fotovoltaico;
- componente agronomica e zootecnica caratterizzata da:
 - realizzazione di un **mandorleto superintensivo di 21,753 ha** e di un **oliveto superintensivo di 24,339** ha da disporre secondo file alternate ai moduli fotovoltaici all'interno della recinzione e a tutto campo all'esterno;
 - o due apiari, composti da 30 arnie disposte ad una distanza sufficiente dal perimetro di impianto. Per favorire la mellificazione saranno realizzate fasce greening per 2,047 ha interne all'impianto.

L'accesso al sito avverrà direttamente dalla S.P. 97 e da strade vicinali. Inoltre è prevista la realizzazione di una viabilità interna, composta da strade non bitumate di ampiezza pari a circa 4,00 m, per consentire la movimentazione dei mezzi nella fase di cantiere e di esercizio dell'impianto, l'accesso ai principali vani tecnici e il corretto svolgimento delle attività di sorveglianza. L'area di installazione dell'impianto sarà delimitata da una recinzione perimetrale formata da rete metallica elettrosaldata, plastificata e di colore verde, a maglia quadrata o rettangolare, di altezza non inferiore a 2,00 m e sorretta da pali infissi nel terreno con un interasse pari a circa 2,50 m. La recinzione, lungo la quale potrà predisporsi la sistemazione di un rampicante, sarà dotata di varchi ecologici di 200,00 mm atti a consentire il passaggio della piccola fauna locale. Ad integrazione della recinzione è prevista la realizzazione di cancelli carrabili in acciaio zincato, di larghezza pari a circa 4,00 m.



Localizzazione dell'area di intervento, con indicazione in blu della perimetrazione del sito, in giallo del tracciato della connessione e in arancio dell'area della Sottostazione di Trasformazione Utente (cfr. pag. 9 elaborato SV634-V.03c SIA Progettuale)





Stralcio layout di progetto (cfr. elaborato SV634-I.03 Inquadramento CTR)

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere della competente Soprintendenza ABAP della provincia di Barletta-Andria-Trani e Foggia, <u>si rimettono di seguito le valutazioni di competenza</u> di questa Soprintendenza speciale.

Per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Puglia:

VISTA la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio";

CONSIDERATO che la **Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale** (**PPTR**) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

• le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 5 del PPTR). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2)



delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

In particolare, l'intero impianto in esame, comprendente i campi fotovoltaici previsti e il cavidotto di collegamento con la Sottostazione di Trasformazione Utente e con la Stazione Elettrica "Valle", si colloca all'interno dell'ambito:

• Ofanto (Scheda d'Ambito 4 del PPTR Puglia), figura territoriale 4.2 La media valle dell'Ofanto;


Di seguito si evidenziano le componenti individuate dal PPTR Puglia, le quali ricomprendono beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP), ricadenti nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 3 km, al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali componenti:

Con riferimento ai **BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI:**

Componenti idrologiche

• UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

Si segnala che, così come visibile dalla cartografia di seguito riportata, talune aree del campo agrivoltaico presentano **distanze molto ridotte** con aree soggette a vincolo idrogeologico.



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 3 km)




Componenti geomorfologiche

UCP Versanti

VISTE le modifiche introdotte dall'Adeguamento del Piano Urbanistico Generale di Ascoli Satriano al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dall'art. 97 delle NTA del PPTR, approvato con Deliberazione C. C. del 11 dicembre 2021 n. 46, alcune aree del campo agrivoltaico presentano **interferenze dirette** con le seguenti "componenti geomorfologiche":

- UCP *Lame e gravine*, insistendo su un'area caratterizzata dalla presenza del sistema delle marane Componenti botanico-vegetazionali
- BP Boschi
- UCP Aree di rispetto dei boschi
- UCP Prati e pascoli naturali
- UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Si segnala che, così come visibile dalla cartografia di seguito riportata, alcune aree del campo agrivoltaico di progetto presentano **distanze molto ridotte e interferenze dirette** con i beni appartenenti alle sopracitate componenti "geomorfologiche" e "botanico-vegetazionali".




Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 3 km)

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

• BP Parchi e riserve e relativi UCP Area di rispetto dei parchi e delle riserve



Si segnala che, così come visibile dalla cartografia di seguito riportata, l'area sud-ovest del campo agrivoltaico di progetto presenta **interferenza diretta** con l'area di rispetto del Parco naturale regionale *Fiume Ofanto*, bene paesaggistico bene sottoposto a tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004.



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 3 km)

Componenti culturali e insediative

- UCP Zone gravate da usi civici (validate)
 - In adiacenza ai margini nord, est e sud del campo agrivoltaico si estende un'area inclusa nello Stato II° "Immobili gravati di uso civico del pascolo ed ubicati nei due vasti comprensori Concinti e Locazione Di Ordona", quale Terra privata gravata da uso civico (cfr. Sentenza Commissariale in data 15 luglio/17 settembre 1938 Verifica del perito Geom. Michele Castellano del luglio 1958, aggiornato nel luglio del 1964)

VALUTATO che, come previsto dall'art. 142, comma 1, lettera h, del D. Lgs. 42/2004, risulta non siano state trasmesse a questa Amministrazione o pubblicate sulla piattaforma *web* del MASE alcune attestazioni di inesistenza area gravate da usi civici.

• *UCP Testimonianze della stratificazione insediativa* e *UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*




- Masseria Flamia 1, la cui distanza minima dal campo agrivoltaico è pari a circa 500 m;
- Masseria Flamia 2, la cui distanza minima dal campo agrivoltaico è pari a circa 250 m;
- Posta di Vassallo, la cui distanza minima dal campo agrivoltaico è pari a circa 300 m; <u>Inoltre, nella medesima area d'indagine si rileva la presenza di:</u> Masseria Spavento, Masseria San Carlo, Masseria Piscitello, Posta Capacciotta, Masseria Salatti, Masseria Valle Cannella, Masseria Belmonte, Posta di Salvetro, Posta di S. Antonio.

Rete tratturi

- Le opere di connessione alla RTN **interferiscono direttamente** con un tratto del Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello, attraversandolo con sovrapposizione per circa 170 m, e con la relativa area di rispetto;

<u>Inoltre, l'area buffer dell'impianto in oggetto è attraversata</u>, nella **zona est**, da un tratto del Regio Tratturello Foggia-Ordona-Lavello e, nella **zona nord-est**, da un tratto del Tratturello Stornata-Lavello;



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 3 km)

Componenti dei valori percettivi

VISTE le modifiche introdotte dall'Adeguamento del Piano Urbanistico Generale di Ascoli Satriano al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dall'art. 97 delle NTA del PPTR, approvato con Deliberazione C. C. del 11 dicembre 2021 n. 46, il campo agrivoltaico ricade interamente nell'area interessata dalle seguenti "componenti dei valori percettivi":




• UCP *Coni visuali - Area a media visibilità*, interferendo con il fulcro visivo del Castello di Ascoli Satriano, a sua volta identificato come UCP *Luogo panoramico*;

Con riferimento ai **BENI ARCHEOLOGICI:**

Componenti culturali e insediative

• UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa* – *Aree a rischio archeologico*Si segnala che, così come visibile dalla cartografia di seguito riportata, alcune aree del campo agrivoltaico di progetto presentano **distanze molto ridotte** con i beni appartenenti alla sopracitata categoria "aree a rischio archeologico".



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 3 km)

CONSIDERATO e condiviso il parere endoprocedimentale della **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, che, per quanto attiene gli aspetti archeologici, segnala quanto segue: «si precisa in primo luogo che la totalità delle aree interessate dalle opere in progetto (impianto agrovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D. Lgs. 42/2004. Fa eccezione il Tratturello n. 37 "Foggia – Ascoli – Lavello", sottoposto a vincolo con DM 22/12/1983, che presenta un'interferenza con le opere di connessione con una sovrapposizione di circa 170 m lungo il tratturo compresa la relativa area di rispetto. Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata



nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Facendo seguito alla documentazione acquisita dalla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, ed a seguito della richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio scrivente con nota 5823 del 18/04/2023, si è riscontrata negli elaborati cartacei la completa assenza di documentazione fotografica dei campi e del tracciato di connessione mentre è presente solo la "Carta della visibilità dei suoli" con tavole di dettaglio (V.09b e V.09f). Si suppone l'assenza di rinvenimenti di superficie nelle attività di survey, non altrimenti specificata in apposite schede di ricognizione archeologica. In base ai dati presentati nella Carta del rischio archeologico, la Scrivente rileva perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, in quanto l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica così come riscontrato espresso nel Documento di sintesi e nella Carta del Potenziale archeologico. Si prende atto che il layout di progetto esclude l'anomalia di probabile origine antropica (Anomalia 1), di probabile formazione antropica ed interpretata come tracciato stradale, già segnalata in dati bibliografici come viabilità romana. Risulterebbe invece un'interferenza diretta con tale anomalia la linea di connessione elettrica che collega i campi 7 ed 8. Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco agrovoltaico in oggetto, risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere lo altererebbe significativamente sia pur conservato in subsidenza»;

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

CONSIDERATO che **lo stesso PPTR**, all'art. 78, c. 5, prevede che «Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area **sia evitata ogni alterazione della integrità visuale** e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio»;

RITENUTO che la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico non può ridursi al solo concetto di interferenza fisica tra le sue componenti e gli elementi riconducibili all'intervento in



oggetto, dal momento che il relativo valore storico e culturale risiede anche nel rapporto che le medesime componenti hanno costituito con il loro contesto di giacenza.


CONSIDERATO, pertanto, che, seppur venissero escluse interferenze dirette del progetto con beni o strutture di interesse archeologico, la sua realizzazione costituirebbe un fattore di alterazione e deterioramento del loro naturale contesto di giacenza.

<u>VALUTAZIONE AREE IDONEE</u> (effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1)

CONSIDERATO E VALUTATO che, dalla verifica effettuata da questo Ministero della cultura, ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, sul progetto in esame, si evince come l'impianto **ricade parzialmente in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 500 m dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004. In particolare, come esplicitato dalla cartografia di seguito riportata, l'impianto interferisce con i seguenti beni tutelati e con le relative aree di rispetto:

Beni archeologici - Tratturi (art.10 del D. lgs. 42/2004)

Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR



IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), ovvero eolici, agrivoltaici, fotovoltaici, ecc., già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, o per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni.

CONSIDERATO che nella Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso.

CONSIDERATO che l'impianto evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 2122/2012, ovvero *Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione, effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio, effetto selva e disordine paesaggistico,* in un ambito ben più ristretto di quello considerato dalla Scheda d'Ambito 4 del PPTR, che indicava nella proliferazione di impianti FER un fattore di rischio e vulnerabilità per la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, inserendosi in un paesaggio già interessato da altri impianti di produzione di energia rinnovabile, determinerebbe un'alterazione dell'impatto visivo a breve, media e lunga distanza, nel complesso delle opere previste.


CONSIDERATO che questa Soprintendenza speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente il **notevole numero di impianti FER** (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), **presenti nell'Area Vasta di Indagine e nel territorio circostante l'impianto in esame** e che, qualora venissero realizzati, determinerebbero un peggioramento in termini di sottrazione di suolo agricolo e di trasformazione del territorio.

Sebbene alcuni di questi impianti siano in corso di autorizzazione e dunque non sia possibile, allo stato attuale, prevederne i tempi di definizione e il relativo esito, si ritiene fondamentale garantire che la valutazione di interventi ricadenti nel medesimo territorio e, quindi, potenzialmente confliggenti, sia effettuata preliminarmente, onde evitare non solo ripercussioni negative sul paesaggio e sull'ambiente, ma anche complicazioni nelle fasi autorizzatorie delle opere e inevitabili contenziosi tra le varie società proponenti.

Peraltro, la D.G.R. Puglia 2122/2012, che ha definito i criteri per una specifica metodologia di valutazione degli impatti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti FER al suolo, ampliando le analisi indicate dal D.M. del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti", indica di tenere conto degli impianti già in esercizio, di quelli per i quali è stata già rilasciata



l'Autorizzazione unica, ovvero dove si sia conclusa la PAS, e di quelli **per i quali i procedimenti** siano ancora in corso in stretta relazione territoriale e ambientale con il progetto.



Stralcio cartografico con rappresentazione degli impianti FER realizzati, autorizzati o in fase di autorizzazione ricompresi nell'Area Vasta di Indagine. Elaborazione a cura della SS PNRR (buffer di 3 km)

RITENUTO opportuno sottolineare che l'impianto agrivoltaico previsto andrebbe ad occupare una superficie di 70,19 ha, non garantendo i criteri prioritari enunciati nel quadro strategico del PPTR in merito all'esigenza di limitare gli effetti negativi dovuti al consumo di suolo.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto sopra rappresentato, il cumulo prodotto dagli impianti presenti nell'AVI rappresenta un potenziale fattore di interferenza con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali, come indicate nella Sezione B.2 delle Schede degli ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da FER sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale;

CONSIDERATO che la presenza nell'area vasta di altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica**, oltre il quale diviene inevitabile **scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio**.

Giova, in proposito, richiamare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni MINISTERO

CULTURA

20

paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che <u>la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che <u>l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».</u></u>

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni»;

ALTERAZIONE PERCETTIVA

CONSIDERATO che la Società proponente, così come visibile dagli elaborati di progetto, in particolare, dall'elaborato "SV634-P.16-R1 Fotoinserimenti e Rendering", ha prodotto fotosimulazioni non idonee a mostrare il reale aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare sul territorio circostante.

Più nel dettaglio:

- a) non sono stati presi in considerazione taluni punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'Area Vasta di Indagine, quali, in particolare, le aree a rischio archeologico poste in prossimità dell'impianto;
- b) non risultano adeguatamente riprodotti gli impatti percepiti dagli *UCP* Masseria Flamia e Posta di Vassallo, sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004, in quanto le fotosimulazioni rappresentanti i punti di ripresa G e H appaiono impropriamente localizzati;
- c) non essendo stati presi in considerazione punti percettivi localizzati nelle immediate vicinanze del campo agrivoltaico, nessuna fotosimulazione consente una approfondita comprensione e valutazione delle opere di mitigazione previste dal presente progetto;
- d) nessuna fotosimulazione consente di comprendere l'impatto sul paesaggio conseguente all'introduzione della Sottostazione elettrica e degli ulteriori manufatti di natura industriale previsti nell'area oggetto di intervento;
- e) nessuna fotosimulazione propone punti di ripresa aerei, che, rappresentando una lettura generalizzata del contesto, comprensiva degli impianti esistenti e autorizzati, avrebbero agevolato una adeguata valutazione dell'incidenza dell'effetto cumulo;
- f) le fotosimulazioni rappresentanti i punti di ripresa B ed L, localizzati rispettivamente in prossimità del Regio Tratturello Candela Montegentile, bene sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004, e in un'area ricadente all'interno del Parco naturale regionale *Fiume Ofanto*, bene sottoposto a tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004, non



rispondono ai requisiti richiesti da questa Amministrazione, dal momento che la piena percezione del paesaggio appare impedita da ostacoli visivi, quali alberi ed altri elementi vegetali a medio ed alto fusto;

- g) la bassa qualità della fotosimulazione rappresentante il punto di ripresa D non consente di valutare l'impatto percepito dal Parco naturale regionale *Fiume Ofanto*;
- h) le condizioni di visibilità riprodotte nella fotosimulazione rappresentante il punto di ripresa F, viziate da foschia e condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto, non risultano adeguate e non consentono di valutare l'impatto percepito dal Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello, bene sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004;

Al netto di quanto evidenziato, vengono di seguito riportate talune delle fotosimulazioni contestate.





Punto di ripresa B - A16 - Regio Tratturello Candela Montegentile







Punto di ripresa L - Parco Naturale Regionale: Fiume Ofanto







Punto di ripresa D - Parco Naturale Regionale: Fiume Ofanto






Punto di ripresa F - SP89 - Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it **CONSIDERATO** che il Proponente nella *SIA Progettuale* afferma che le opere di mitigazione e compensazione predisposte per l'impianto prevedono "una fascia perimetrale verde, da disporre lungo il perimetro dell'intera area, sul lato esterno della recinzione, ad una distanza di 3,0 metri, con una piantumazione continua di piante funzionale a mitigare l'intrusione visuale dell'impianto e a fungere da schermatura protettiva rispetto alla deriva naturale degli agenti chimici"

RITENUTO che "la fascia ecotonale occuperà una superficie di 10.590,77 mq e sarà realizzata con una piantumazione continua di specie autoctone quali alaterno, biancospino, prugnolo selvatico e viburno di altezza variabile tra 1 e 3 metri", oltre a non costituire una effettiva riduzione dell'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione dell'impianto di progetto, data l'altezza massima dei moduli fotovoltaici di circa 4,5 m, ne segnala la presenza con elementi estranei all'attuale contesto paesaggistico, caratterizzato prevalentemente da coltivazioni basse destinate a seminativo e da rare alberature spontanee, che perlopiù non assumono forme lineati come quelle proposte dalle opere di mitigazione.



Stralcio di dettaglio del tracker di progetto (cfr. elaborato SV634-LY.05 ParticolareTracker)



Rappresentazione del verde perimetrale previsto dalle opere di mitigazione (cfr. elaborato SV634-V.03c SIA Progettuale)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it **CONSIDERATO** che, in aggiunta a quanto sopra esposto, la presenza della Sottostazione di Trasformazione Utente e del nuovo stallo della Stazione Elettrica Terna contribuisce a determinare un impatto significativo e negativo sul paesaggio, data l'introduzione di manufatti di natura industriale, estranei ad un contesto paesaggistico caratterizzato da terrenti pianeggianti coltivati a seminativo.

CONSIDERATO che, in virtù dall'Adeguamento del Piano Urbanistico Generale di Ascoli Satriano al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dall'art. 97 delle NTA del PPTR, approvato con Deliberazione C. C. del 11 dicembre 2021 n. 46, l'intervento in oggetto ricade interamente all'interno della *zona per attività agricole*, ovvero aree "destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione";

VALUTATO che, pertanto, l'impianto agrivoltaico rappresenta un elemento estraneo rispetto al contesto paesaggistico in cui si colloca, non coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR, la cui realizzazione costituirebbe un fattore di alterazione e compromissione della qualità morfologica del medesimo contesto, accentuando peraltro talune criticità segnalate nella Scheda d'Ambito n.4, a cui l'impianto appartiene.

EVIDENZIATO come, per quanto sopra esposto, **l'alterazione percettiva** del paesaggio rappresenti **un punto di forte criticità** del progetto oggetto della presente valutazione, <u>sia per la particolare morfologia del territorio in esame, che per la presenza di beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004;</u>

RITENUTO di dover sottolineare come all'alterazione percettiva determinata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico si sommino le conseguenti trasformazioni territoriali, che modificheranno un'area rurale in un'area a vocazione industriale, determinando, pertanto, un'incompatibilità paesaggistica anche rispetto alle strategie e agli obbiettivi segnalati dal PPTR per i medesimi contesti.

RITENUTO che, sebbene manchino per tale area specifici provvedimenti, si ritiene che la vocazione agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata atteso che in linea con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, le trasformazioni territoriali non devono comportare per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che, esaminando la scheda di sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La media valle dell'Ofanto*, in cui ricadrebbe l'impianto in oggetto, riportata alla **Sezione B.2 del PPTR**, emergono diverse criticità:

Sezione B.2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (la media valle dell'Ofanto)

Invarianti strutturali				Stato di conservazione e criticità						Regole di riproducibilità delle
(sistemi	e	componenti	che	(fattori	di	rischio	ed	elementi	di	invarianti strutturali
strutturano la figura territoriale)				vulnerabilità della figura territoriale)						



FPP 25/06/2024 26

Il sistema dei principali lineamenti morfologici della media valle dell'Ofanto è costituito dalle ripe di erosione e dai calanchi che si attestano sulla riva sinistra del fiume. Questi elementi rappresentano in principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio circostante.	 Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare di eolico e fotovoltaico; Instabilità dei versanti. 	La riproducibilità dell'invariante è garantita: Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini.
Il sistema agro-ambientale caratterizzato da: - la fitta trama a vigneti e colture arboree specialistiche (frutteti e oliveti) che occupa la valle e i lievi pendii che la delimitano; - i seminativi dell'alto Tavoliere che si espandono fino alla valle; - le aree residuali di naturalità perifluviali.	 Presenza di attività produttive e industriali, sotto forma di capannoni prefabbricati disseminati nella piana agricola o lungo l'alveo fluviale; Utilizzo di cattive pratiche agricole impattanti, oltre che dal punto di vista ecologico, sulla percezione visiva della valle (utilizzo di tendoni); Tendenza alla monocultura intensiva con conseguente creazione di un paesaggio fluviale monocromatico ed ecologicamente monofunzionalizzato e semplificato; Scomparsa progressiva del fiume dovuta alla riduzione delle aree golenali e della vegetazione ripariale a vantaggio della coltivazione agricola intensiva. 	Dalla salvaguardia dei mosaici agrari della piana e dei relitti di paesaggio fluviale: - disincentivando le pratiche agricole intensive e impattanti; - impedendo l'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici e la tendenza alla monocoltura del vigneto; - impedendo l'occupazione agricola intensiva e antropica delle aree golenali.
Il sistema delle masserie storiche della valle dell'Ofanto, legate da relazioni funzionali e visuali alla risorsa fluviale.	 Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza. 	Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie storiche e delle loro relazioni visuali e funzionali con il fiume.
La struttura insediativa dell'Ente Riforma costituita: dai borghi, dalla scacchiera delle divisioni fondiarie e dalle schiere ordinate dei poderi della riforma; che rappresentano un valore storico- testimoniale dell'economia agricola dell'area.	 Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti della riforma; Alterazione della struttura morfologica originaria con inspessimenti e densificazioni edilizie incongrue. 	Dal recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi storici della riforma fondiaria (poderi, borghi).



FPP 25/06/2024 27

CONSIDERATO, inoltre, che gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR sono perseguiti con il rispetto degli indirizzi e delle direttive indicati nella *Normativa d'uso* e dalla *Sezione C2* della relativa Scheda d'Ambito e devono essere rispettati, oltre che dagli Enti locali, anche dai soggetti privati che presentano progetti di rilevante trasformazione territoriale (come definiti dall'art. 89 delle NTA del PPTR). Nel caso specifico, il progetto in esame non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento (*Ofanto*);

VALUTATO che le raccomandazioni contenute nelle Linee guida del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, anticipa e conferma quanto aveva già evidenziato il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "Messaggio dei Ministri" (pag. 8) laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) «(...) sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica» e dal Piano per la transizione ecologica che riconosce che «Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici] richiederebbero una superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l'integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali, e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate»;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra previsto, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, <u>non è coerente</u> con quanto raccomandato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte l" di cui al PPTR;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo", ovvero dai beni cultuali e paesaggistici presenti nell'area";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;



- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime";
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali
 e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme,
 costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della
 stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come
 oggi godibile;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che "la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico "Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020", emerge che la Puglia è tra le regioni con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (19,2%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta;

CONSIDERATO altresì il "Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *Burden sharing*", elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come la Regione Puglia risulti **tra le ultime regioni** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio «per tutte le tecnologie, considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione della aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi» presupponendo, quindi, la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti FER;



FPP 25/06/2024 29

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che «la tutela del paesaggio» debba includere «la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR»;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante» e, ancora, nel paragrafo 3.5 Tutela del Paesaggio «In materia paesaggistica, sarà ritenuto necessario trovare un punto di equilibro fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che «la tutela del paesaggio» debba includere «la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR»;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante» e, ancora, nel paragrafo 3.5 *Tutela del*



Paesaggio «In materia paesaggistica, sarà ritenuto necessario trovare un punto di equilibro fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 26 del 23/01/2024) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024 - 2026, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP coinvolta nel presente procedimento,

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

VISTA ed ESAMINATA tutta la documentazione presentata;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

INDIVIDUATI tutti i potenziali impatti che l'opera in oggetto potrebbe determinare sul patrimonio culturale e paesaggistico, come dettagliatamente esplicitati nel presente;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 SRL per l'impianto «agrivoltaico denominato "Agro PV-Piscitelli" della potenza di 39,967 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG)».

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

dott. Massimo Castaldi



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da



Luigi La Rocca

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripreo Nazionale